



PROCURA GENERALE
della Corte di cassazione

REQUISITORIA E CONCLUSIONI SCRITTE
(a valere come MEMORIA da comunicare a cura della Cancelleria in caso di
richiesta di trattazione orale)

UDIENZA 09/05/2024 procedimento n. 1	NRG	40425/2023
--------------------------------------	-----	------------

Il sostituto procuratore generale, dott.ssa Sabrina Passafiume
Visti gli atti relativi al ricorso in oggetto proposto da

TIZIO (R), MEVIA + 4 (PC) c/ TIZIO Avverso CORTE APPELLO XXX (SENTENZA 16/02/2023)

OSSERVA

TIZIO

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La difesa aveva denunciato in appello la mancanza di motivazione della sentenza di primo grado, in quanto ben 130/353 pagine della stessa costituivano il frutto di una non dichiarata attività di copia-incolla (percepita soltanto a causa di incongruenze e refusi) della sentenza di primo grado del processo c.d. Eternit 1, pronunciata dal tribunale di XXX il 13.2.2012.

Lamenta il ricorrente che la sentenza impugnata è (a sua volta) inficiata da motivazione apparente (mancante) nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado.

Ebbene, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente, la corte d'appello ha rigettato l'eccezione evidenziando che, dal complessivo apparato argomentativo della sentenza di primo grado (anche a fronte di una "copia-incolla" di alcuni passaggi motivazionali di altra sentenza, passata in giudicato), si evince che il tribunale ha affrontato tutte le numerose questioni sollevate dalle parti, con la conseguenza che la motivazione sulla quale si fonda la pronuncia resa dal primo giudice non può ritenersi né "apparente" né "mancante". Il motivo di ricorso non scalfisce le anzidette argomentazioni.

Peraltro, per giurisprudenza consolidata, la mancanza assoluta di motivazione della sentenza (che, nella specie, è stata esclusa con argomentazioni - si ribadisce - non inficiate dal motivo di ricorso) neppure rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante". (Sez. 6, Sentenza n. 26075 del 08/06/2011 Ud. (dep. 04/07/2011)

Rv. 250513 - 01 Sez. 6, *Sentenza n. 58094 del 30/11/2017 Ud.* (dep. 29/12/2017) Rv. 271735 – 01).

Tanto premesso, ricorre, nella specie (in difetto di motivazione mancante in primo grado), la c.d. doppia conforme, ravvisabile quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale (ex multis, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E, Rv. 277218).

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Il G.U.P. presso il tribunale di XXX, nel procedimento a carico dell'odierno imputato, dovendo decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio per omicidio doloso, sollevava una questione di legittimità costituzionale dell'art. 649 c.p.p. con riferimento all'art. 117 cp. 1 Cost., in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, nella parte in cui tale disposizione limita l'applicazione del principio del ne bis in idem all'esistenza del medesimo "fatto giuridico", nei suoi elementi costitutivi, sebbene diversamente qualificato, invece che all'esistenza del medesimo "fatto storico".

Secondo il giudice remittente, sotto il profilo storico-naturalistico, i fatti oggetto del processo per disastro innominato doloso aggravato dall'evento "disastro" di cui al capoverso (art. 434 c.p.) e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro aggravato dalla verifica di malattie-infortunio ai sensi del capoverso (art. 437 c.p.), per i quali TIZIO era già stato giudicato con sentenza definitiva di proscioglimento per prescrizione (c.d. Eternit I), dovevano ritenersi identici a quelli oggetto della richiesta di rinvio a giudizio per omicidio, e ciò avuto riguardo alla identità del fatto storico che, come da giurisprudenza consolidata della Corte EDU, presuppone unicamente la "medesimezza" della condotta dell'agente. Ciò che sarebbe stato preclusivo, ai sensi dell'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, dell'esercizio dell'azione penale per omicidio.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 200/2016 emessa all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 649 c.p.p., ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma de qua, per contrasto con l'art. 117 co. 1 Cost., in relazione all'art. 4 del Protocollo n. 7 alla CEDU, nella parte in cui, secondo il diritto vivente, esclude che il fatto sia il medesimo per la sola circostanza che sussiste un concorso formale tra il reato già giudicato con sentenza irrevocabile e il reato per cui è iniziato il nuovo procedimento penale.

Con la sentenza in esame la Corte Costituzionale ha, nondimeno, precisato che il criterio accolto dalla giurisprudenza convenzionale in materia di divieto di bis in idem, al pari di quella nazionale, è quello dell'idem factum e che la medesimezza del fatto storico-naturalistico sussiste solo se combaciano tutti gli elementi della triade condotta-nesso causale-evento naturalistico assunti in una dimensione empirica, non essendo sufficiente (diversamente da quanto sostenuto dalla difesa TIZIO) l'unicità della condotta.

Dunque, il bis in idem certamente non sussiste con riferimento alle persone offese del procedimento Eternit bis che non comparivano tra le persone offese del primo procedimento; con riferimento alle persone che già figuravano tra le persone offese del procedimento per i reati ex artt. 434 c.p. e 437 c.p., poi, come chiarito dalla Corte Costituzionale, "occorrerà accertare se la morte o la lesione siano già state specificamente considerate, unitamente al nesso di causalità con

la condotta dell'imputato, cioè se il fatto già giudicato sia nei suoi elementi materiali realmente il medesimo, anche se diversamente qualificato per il titolo, per il grado e per le circostanze».

Con motivazione non viziata in diritto né inficiata da manifesta illogicità, conformandosi agli anzidetti criteri ermeneutici, il giudice d'appello (che ha condiviso il percorso argomentativo del primo giudice), ha sottolineato l'insussistenza, nel caso in esame, del denunciato bis in idem, venendo qui in rilievo la morte di SEMPRONIO, non oggetto di specifica valutazione nel processo Eternit I. Del resto, già codesta Corte, con la sentenza n. 7941/2015 che ha annullato la sentenza di condanna di TIZIO per il reato di cui all'art. 434 c.p. poiché prescritto prima della sentenza di primo grado, ha avuto modo di sottolineare come "il nesso di causalità delle singole malattie-infortunio e la condotta dell'imputato non fosse stato oggetto di giudizio" e che a tutte le parti civili era stato riconosciuto dal giudice d'appello un medesimo "danno da esposizione". a prescindere dalle singole patologie riscontrate e dagli esiti delle stesse.

In sostanza, nel processo Eternit I la morte di SEMPRONIO non è stata specificamente considerata come evento conseguente alla condotta dell'imputato; né, a fortiori, è stato indagato il nesso causale tra la condotta e l'evento anzidetto. Sul punto, la sentenza Cass. n. 7941/2015 ha, infatti, rimarcato come "dalla sentenza di secondo grado emerge chiaramente che a base della decisione impugnata sta il rilievo che l'impianto accusatorio non consentiva di annettere rilievo individuale ai singoli eventi lesivi di malattia e di morte con relativo inquadramento all'interno di corrispondenti figure di reato contro la persona, essendosi "puntato" invece sul carattere unitario dell'offesa alla vita ed alla salute di un numero indeterminato di persone quale disastro "interno" ed "esterno" (pag. 62 sent. Cass. n. 7941/2015, cit.). Gli eventi lesioni e morte sono, dunque, "costitutivi semmai di differenti delitti di lesioni e di omicidio, non oggetto di contestazione formale e in relazione ai quali in entrambi i giudizi di merito" (del processo Eternit I) "era stata espressamente respinta qualsiasi richiesta volta alla verifica dei nessi di causalità con la contaminazione ambientale" (pag. 77 sent. Cass. n. 7941/2015).

La morte di SEMPRONIO neppure è stata specificamente valutata nel processo Eternit I quale conseguenza dell'omessa adozione di cautele volte a prevenire i rischi da esposizione all'amianto. Anche in questo caso, infatti, "il reato di cui all'art. 437 c.p. nell'economia della contestazione e nella ricostruzione dei giudici di merito non è stato considerato aggravato dai singoli eventi infortuni ma dall'evento-disastro interno (limitato ai lavoratori)" (cfr. pag. 85 sent. Cass. n. 7941/2015, cit.).

Correttamente, dunque, i giudici del merito hanno ritenuto infondata l'eccezione di violazione del divieto di bis in idem sollevata dalla difesa.

2.1. Quanto alla questione pregiudiziale della compatibilità dell'art. 649 c.p.p. , così come interpretato dalla Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, con l'art. 50 del Trattato sui Diritti Fondamentali dei cittadini dell'Unione Europea, sulla quale la corte d'appello di Torino avrebbe "omesso di dare risposta", la questione è infondata, alla luce della sovrapponibilità della norma unionale e dell'art. 4 protocollo 7 alla CEDU, con riferimento al quale si è già espressa la Corte Costituzionale.

2.2. Manifestamente infondata è la questione di legittimità costituzionale degli artt. 158 e 159 c.p. prospettata dalla difesa, per le ragioni puntualmente illustrate dal

primo giudice (pag. 13-15 sent. primo grado) e dalla corte d'appello nella sentenza impugnata (pag. 27-28), che appaiono pienamente condivisibili in diritto.

3.I motivi rubricati con i numeri V-VI-VII, con i quali si lamenta la violazione di legge e il vizio motivazionale della sentenza impugnata quanto alla ritenuta posizione di garante del rischio amianto in capo all'imputato, sono inammissibili in quanto reiterativi di identiche censure sollevate in grado d'appello e da quei giudici disattese con motivazione completa, non viziata in diritto e immune dall'asserita contraddittorietà c.d. esterna (id est, rispetto alla prove in atti in ordine all'attività posta in essere dall'imputato quale manager della capogruppo: motivo VI, pag. 113 ricorso).

Giova, in proposito, rammentare - nonostante sia lezione giurisprudenziale consolidata e nota - i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p. a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006. È cioè da ribadire come la predetta novella non abbia comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento.

La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. «travisamento della prova» (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato. Permane, al contrario, la non deducibilità, nel giudizio di legittimità, del travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. VI, sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012, CED Cass. n. 253099).

Orbene, scorrendo i richiamati motivi di ricorso, ci si avvede che – come già nei motivi di appello, di cui la presente impugnazione costituisce, come sopra evidenziato, una mera reiterazione (ciò che concreta un'ulteriore causa di inammissibilità) – le censure sono portate esclusivamente sulla valutazione del compendio probatorio, non già evidenziando effettive illogicità o contraddittorietà del discorso giustificativo, ma semplicemente invocandone uno di segno diverso¹,

¹In sintesi e a titolo esemplificativo: "a fronte di una così articolata analisi critica, svolta nell'atto di appello, delle fonti di prova ritenute rilevanti dal giudice di primo grado, la motivazione della sentenza impugnata si risolve in una serie di affermazioni meramente apodittiche"; l'attribuzione all'imputato di un ruolo gestorio "è in palese contraddizione con le prove documentali e testimoniali"; l'impossibilità di attribuire all'imputato la qualifica di amministratore di fatto o, comunque, di gestore di fatto dello stabilimento di LUOGO 1, essendovi

alla luce della valorizzazione di taluni elementi fattuali e la depressione di significato di altri. Ciò che, appunto, incontra il limite sopra visto: non senza considerare che l'assetto logico della ricostruzione difensiva è stato perfettamente vagliato nella sentenza impugnata e fondatamente disatteso.

Invero, la corte d'appello di XXX ha richiamato la sentenza di primo grado quanto alla posizione di garanzia dell'imputato, condividendone integralmente l'iter logico-argomentativo. Ne consegue che, in presenza di doppia conforme, il tessuto motivazionale della sentenza d'appello si salda con quello della sentenza di primo grado, costituendo con essa un unicum inscindibile.

Ciò posto, il giudice di primo grado ha rilevato come dalle emergenze istruttorie fosse inequivocabilmente emerso che nel 1972 la gestione operativa di XXX Italia s.p.a. e di tutti gli stabilimenti italiani era passata nelle mani del c.d. "gruppo svizzero" (cfr., in particolare, il verbale della riunione di Bruxelles del 26 ottobre 1972 tra M.G., manager del gruppo svizzero fiduciario della famiglia TIZIO e K.V., rappresentante del gruppo belga, che attesta il "passaggio di consegne"), al vertice del quale si trovava la famiglia TIZIO.

Quanto deciso nella riunione di Bruxelles del 26 ottobre 1972 venne interamente recepito dal cda di XXX Italia nell'assemblea del 12 dicembre 1972 (pag. 39 sent. primo grado) e con il "passaggio di consegne" suggellato dall'anzidetta assemblea non solo il c.d.a (i capostipiti della famiglia TIZIO erano già presenti nel cda di XXX Italia prima della gestione svizzera), ma anche i direttori tecnici, divennero espressione del gruppo svizzero, che "militarizzò" XXX s.p.a. facendone una sua creatura imprenditoriale (pag. 41 sent. primo grado).

Il c.d. "gruppo svizzero", dall'inizio del suo insediamento e nel corso degli anni, non si limitò a svolgere una funzione di azionista puramente finanziario, ma gestì di fatto XXX Italia s.p.a. in almeno cinque settori: 1) selezione e formazione del management dirigenziale; 2) settore del controllo della produzione; 3) settore della ricerca; 4) settore della strategia informativa; 5) settore della gestione finanziaria. Nella sentenza di primo grado, le cui conclusioni sono state recepite dal giudice d'appello, vengono illustrati gli elementi di prova dai quali risulta che dal 1972, pur rimanendo XXX Italia s.p.a. formalmente autonoma, le direttive vincolanti in tutti i settori strategici della società erano impartite dal c.d. gruppo svizzero (pag. 50 e ss. sentenza primo grado). In questo quadro, l'amministratore delegato italiano di Eternit s.p.a. CAIO dipendeva gerarchicamente, di fatto, dal gruppo svizzero, come emerso dal fitto scambio di corrispondenza "riservata" da questi direttamente intrattenuto con TIZIO e dalle riunioni tra quest'ultimo e l'A.D. presso la residenza svizzera dell'imputato (pag. 53 sent. primo grado).

Le questioni trattate nelle lettere (agli atti) concernevano essenzialmente i problemi della sicurezza del lavoro e, specificamente, della nocività dell'amianto e i collegamenti tra i sindacati dei lavoratori italiani e un "sindacato internazionale" dei lavoratori XXX in formazione.

L'odierno imputato, che nella fase di passaggio non rivestiva ancora alcuna carica formale all'interno del "gruppo svizzero", era "il figlio del padrone", il suo diretto successore; il suo subentro al padre VVV nella gestione e direzione dell'intero Gruppo avvenne gradualmente e la prima carica operativa apicale comparve nel 1974, allorquando venne nominato dapprima direttore generale e poi a.d. di XXX AG 1923 e ad di XXX AG (società che detenevano le azioni di XXX Italia :pag. 90

stato solo il legittimo esercizio del potere di direzione e coordinamento, rende inoperante, nei suoi confronti, l'art. 2087 c.c. e, di conseguenza, il dettato di cui al comma secondo dell'art. 40 c.p.

sent. primo grado); nel 1975 venne investito dal padre del compito di occuparsi personalmente delle problematiche afferenti “la sicurezza, l’ambiente di lavoro e le nuove tecnologie”, come confermato dal fatto che fu proprio TIZIO a volere e gestire il convegno di N. del giugno 1976.

La sentenza impugnata, quanto alla posizione di garante del rischio assunta dall’imputato, ha correttamente sottolineato come in materia penale sia possibile superare la concezione formalistica del ruolo da questi rivestito all’interno dell’organigramma societario, in quanto ciò che rileva ai fini della responsabilità penale è il comportamento concretamente tenuto rispetto al governo del rischio oggetto di considerazione (Sez. 4, *Sentenza n. 38991 del 10/06/2010 Ud. (dep. 04/11/2010) Rv. 248851 – 01, Quaglierini*).

Invero, per consolidata giurisprudenza, in tema di reati omissivi colposi, la posizione di garanzia può essere generata non solo da investitura formale, ma anche dall’esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante, purché l’agente assuma la gestione dello specifico rischio mediante un comportamento di consapevole presa in carico del bene protetto.

L’asbestosi venne inserita nelle malattie professionali sin dal 1943 (L. 12 aprile 1943, n. 455), quale malattia da inalazione da amianto, potenzialmente mortale, e comunque sicuramente produttrice di una significativa abbreviazione della vita se non altro per le patologie respiratorie e cardiocircolatorie ad essa correlate.

Come illustrato dai giudici del merito, è univocamente emerso dagli elementi di prova (richiamati minuziosamente dalla sentenza di primo grado la cui motivazione, come detto, si salda con quella d’appello) che TIZIO, pur non avendo mai rivestito cariche ufficiali in XXX Italia, succedette al padre nella direzione del gruppo svizzero, che dettava gli indirizzi di XXX Italia e, nel 1975, nel corso di una riunione tenutasi a Berlino, venne incaricato dal padre di occuparsi personalmente delle nuove tecnologie e della sostituzione delle fibre d’amianto. L’imputato, per quanto concerne il cemento-amianto prodotto nelle società a lui riconducibili, si ingerì pesantemente e capillarmente in valutazioni tecnico-produttive e nella gestione del rischio connesso alla lavorazione del materiale rispetto alle pretese avanzate dai cittadini, lavoratori e sindacati, facendo a lui capo, di fatto, qualsiasi potere decisionale e di spesa.

Invero, come si evince dalla contestazione e dalle emergenze istruttorie valorizzate dai giudici del merito, la violazione delle disposizioni sull’igiene del lavoro erano talmente gravi e strutturali da richiedere decisioni non delegabili, che potevano essere assunte soltanto da TIZIO.

Sul punto, i giudici del merito hanno richiamato gli atti del Convegno di N., il contenuto del manuale di H. del 1976, le lettere scambiate con l’ad CAIO (che confermano la volontà dell’imputato di avere stringenti resoconti sulla situazione italiana), le visite presso gli stabilimenti XXX italiani.

Di qui, la posizione di garante del rischio assunta dall’imputato anche avuto specifico riguardo allo stabilimento di LUOGO 1; posizione di garanzia che prescinde dalle cariche formali rivestite all’interno del gruppo familiare e che poggia sulla effettiva assunzione delle scelte di fondo, tecniche e organizzative, in relazione al rischio amianto.

4.I motivi rubricati VIII, IX e X, sostanzialmente, censurano la motivazione della sentenza impugnata in punto di individuazione della norma cautelare violata (posto che solo con la l. n. 267/1992 venne del tutto proibito l’uso dell’amianto) e di comportamento “esigibile” lecito cui l’imputato avrebbe dovuto attenersi per

tutelare i lavoratori (e la popolazione residente nei territori limitrofi allo stabilimento di LUOGO 1) dai rischi connessi all'inalazione di fibre di amianto aerodisperse.

Il ricorrente assume: 1) che la ricostruzione della situazione ambientale nello stabilimento di LUOGO 1, nel periodo d'interesse, si fonda su prove contraddette da "elementi, tutti messi in luce dall'atto d'appello"; 2) che venendo in rilievo una patologia dose-correlata, esistono dei "valori soglia" di concentrazione delle polveri d'amianto nell'aria al di sotto dei quali l'esposizione è innocua, talché la "probabile" inaffidabilità delle misurazioni evidenziate dai contributi dei consulenti della difesa ing. N. e prof. C., in difetto di accertamento dei valori soglia, esclude qualsivoglia profilo di colpa in capo all'imputato.

Secondo l'assunto della difesa, non è stata individuata la regola cautelare violata né è stato individuato il comportamento esigibile cui l'imputato avrebbe dovuto attenersi per ridurre i rischi connessi all'esposizione alle polveri di amianto.

I motivi sono, nel complesso, infondati.

I giudici del merito, dopo avere ascrivito all'imputato la posizione di garante del rischio e dopo avere illustrato il catastrofico stato in cui versavano gli stabilimenti italiani che lavoravano l'amianto prima ancora del subentro del c.d. gruppo svizzero, hanno univocamente affermato che : 1) è incontroverso che la nocività dell'amianto, con specifico riferimento al rischio asbestosi, fosse perfettamente nota, così come era nota da tempo la necessità di abbattimento delle polveri in ambito lavorativo, trasfusa nella prescrizione normativa di cui all'art. 21 d.p.r. 303/56; 2) la scelta di convocare un convegno in materia di tutela del lavoro e dell'ambiente durante il quale riconoscere il pericolo della manipolazione delle fibre d'amianto, dare conto degli approdi tecnico-scientifici in materia e dei conseguenti investimenti del Gruppo, rispondeva all'esigenza di tranquillizzare i dipendenti degli stabilimenti e i sindacati, nella perfetta consapevolezza della inadeguatezza delle misure adottate; 3) il Manuale operativo AUSL 1976, trasmesso ai dirigenti di tutti gli stabilimenti mondiali, rappresentava un ulteriore tentativo dell'imputato di fare apparire come risolutivi gli investimenti operati per migliorare le condizioni di sicurezza sul lavoro, nella consapevolezza che si trattava di palliativi.

La corte d'appello, in particolare, ha rilevato come dalla situazione lavorativa ricostruita attraverso la ct N.-S. fosse chiaramente emerso che i lavoratori avevano continuato ad essere esposti alla fibre di amianto anche dopo il 1976 e ciò nonostante "i progressivi- ma non risolutivi- interventi alle lavorazioni", che pure erano stati realizzati con l'avvento del gruppo svizzero. La ct richiamata dalla corte d'appello, alle cui conclusioni i giudici del merito aderiscono, chiarisce che con la gestione svizzera vi era stata una "consistente diminuzione" delle esposizioni all'amianto per la ristrutturazione tecnologica del reparto impasti, anche se "con molta probabilità", i dati sulle concentrazioni di fibre d'amianto erano sottostimati; "investimenti più cospicui avrebbero potuto migliorare ulteriormente la situazione". La colpa dell'imputato, secondo i giudici del merito, è dunque consistita nell'aver realizzato, nell'impianto produttivo ex YYY, "soltanto interventi superficiali e non risolutivi" e nel non avere approntato "quelle misure in concreto idonee ad abbassare sensibilmente e in maniera determinante la concentrazione delle fibre di amianto" o, quanto meno, a garantire l'uso sicuro dell'amianto" (pagg. 79-80 sent. impugnata).

In definitiva, l'imputato, considerato l'elevatissimo rischio per la salute umana derivante dall'aerodispersione delle fibre d'amianto nell'ambiente di lavoro, avrebbe dovuto adottare "senza ritardo le cautele esemplificate dal primo giudice, che

implicavano scelte gestionali di vertice, ovvero- quale extrema ratio- ordinare l'abbandono di dette lavorazioni pericolose a favore di altre modalità produttive o di altri materiali non altrettanto nocivi, seppur più costosi" (pag- 81 sent. appello). Vero è, come rilevato dal ricorrente, che il bando dell'amianto è stato introdotto come prescrizione normativa soltanto a distanza di sei anni dalla chiusura degli impianti XXX s.p.a.. Dunque, la messa al bando dell'amianto intervenuta a distanza di anni non può concorrere a definire il parametro legale cui raffrontare la condotta dell'imputato (il c.d. comportamento alternativo lecito esigibile) e nemmeno descrivere lo stato delle sue conoscenze o di quelle della comunità scientifica.

Tuttavia, ex artt. 21 del D.P.R. n. 303 del 1956, artt. 337 e 387 d.p.r. del 547/1955, l'imputato avrebbe comunque dovuto adottare un corretto modello di comportamento gestionale volto a contenere il rischio derivante dall'esposizione alle particelle di amianto aerodisperse negli ambienti di lavoro.

La motivazione della sentenza impugnata richiama espressamente, in proposito, "le cautele esemplificate dal primo giudice". Dalla lettura della sentenza di primo grado, espressamente richiamata, emerge che la normativa vigente all'epoca dei fatti non prevedeva alcun valore-limite.

Di qui l'insussistenza del lamentato vizio di manifesta illogicità della sentenza impugnata per non avere identificato i valori soglia e il rispetto o il superamento di detti valori nel caso concreto.

La soluzione offerta dalla corte d'appello appare coerente con le disposizioni all'epoca vigenti e motivata in modo logico.

Come in passato affermato da codesta Corte, "l'obbligo del datore di lavoro di prevenzione contro gli agenti chimici scatta pur quando le concentrazioni atmosferiche non superino predeterminati parametri quantitativi, ma risultino comunque tecnologicamente passibili di ulteriori abbattimenti (Cass. sez. 4, 3567/2000, Hariolf).

Si è, al riguardo, osservato che nell'attuale contesto legislativo italiano non v'è spazio per una interpretazione del concetto dei valori-limite come soglia a partire dalla quale sorga per i destinatari dei precetti l'obbligo prevenzionale nella sua dimensione soggettiva e oggettiva, giacché ciò comporterebbe inevitabili problemi di legittimità costituzionale, che è implicita e connaturata all'idea stessa del valore-limite una rinuncia a coprire una certa quantità di rischi ed una certa fascia marginale di soggetti, quei soggetti che, per condizioni fisiche costituzionali o patologiche, non rientrano nella media, essendo ipersensibili o ipersuscettibili all'azione di quel determinato agente nocivo, ancorchè assorbito in quantità inferiori alle dosi normalmente ritenute innocue. Pertanto i valori-limite vanno intesi come semplici soglie di allarme, il cui superamento, fermo restando il dovere di attuare sul piano oggettivo le misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente realizzabili per eliminare o ridurre al minimo i rischi, in relazione alle conoscenze, acquisite in base al progresso tecnico, comporti l'avvio di un'ulteriore e complementare attività di prevenzione soggettiva, articolata su un complesso e graduale programma di informazioni, controlli e fornitura di mezzi personali di protezione diretto a limitare la durata dell'esposizione degli addetti alle fonti di pericolo. Questo orientamento è stato avallato da diverse pronunce di codesta Corte, laddove è stato anche affermato che la mancata individuazione della soglia di esposizione all'amianto non era idonea ad infirmare la correttezza del ragionamento del giudice di merito secondo cui un significativo abbattimento dell'esposizione avrebbe comunque agito positivamente sui tempi di latenza o di

insorgenza delle malattie mortali (cfr. Cass. 988/03, Macola) e che, in caso di morti da amianto, il datore di lavoro ne risponde, anche quando pur avendo rispettato le norme preventive vigenti all'epoca dell'esecuzione dell'attività lavorativa, non abbia adottato le ulteriori misure preventive necessarie per ridurre il rischio concreto prevedibile di contrazione della malattia, assolvendo così all'obbligo di garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro (Cass. sez. 4, 5117/08, Biasotti).

Nel caso di specie, la sentenza della corte d'appello di XXX ha evidenziato come dalle deposizioni delle persone che avevano lavorato nello stabilimento di LUOGO 1 e, soprattutto, dalla consulenza tecnica del PM N.-S., era emerso che il ciclo produttivo dei manufatti in cemento-amianto nel periodo in contestazione era ancora di tipo artigianale e tale da non impedire una massiccia aerodispersione delle microparticelle contenenti amianto sia negli ambienti di lavoro che nell'ambiente circostante (pagg. 31 e ss.).

La motivazione della sentenza impugnata in punto di individuazione della condotta omissiva imputabile a TIZIO non appare inficiata da manifesta illogicità ed è ancorata alle emergenze dell'istruttoria dibattimentale, con la conseguenza che, in questa sede, non è sindacabile.

In sostanza, le condizioni di lavoro nello stabilimento di LUOGO 1, nel periodo di gestione svizzera, sono risultate carenti dal punto di vista dell'adozione delle misure protettive e precauzionali, a fronte della consapevolezza della pericolosità dell'ambiente di lavoro dello stabilimento di LUOGO 1 (sulla consapevolezza dei rischi connessi all'aerodispersione delle fibre di amianto in generale e , in particolare, nello stabilimento di LUOGO 1: pagg. 79-80 sentenza impugnata).

Ne consegue che, effettivamente, sono maturate le violazioni dell'art. 21 del D.P.R. n. 303 del 1956, artt. 337 e 387 d.p.r. del 547/1955 ed art. 2087, per non avere l'imputato adottato un corretto modello di comportamento gestionale volto a contenere il rischio.

5. I motivi IX, X, XI vengono trattati congiuntamente in quanto tutti, sia pure sotto diverso profilo, attengono alla questione della sussistenza del nesso causale tra la morte per insufficienza respiratoria da asbestosi di SEMPRONIO e (decesso intervenuto nel 2008) e l'esposizione all'amianto nel periodo in cui l'imputato ha rivestito la posizione di garanzia, pacificamente collocato tra giugno 1976 e il 1982. I motivi sono infondati, per quanto di seguito illustrato.

I giudici del merito hanno individuato la causa del decesso di SEMPRONIO nell'insufficienza respiratoria provocata dall'asbestosi, sulla base della convergenza delle risultanze anamnestiche, cliniche, radiologiche e istologiche, che avevano disvelato la presenza di un relevantissimo quantitativo di corpuscoli e di fibre d'amianto nel tessuto polmonare della persona offesa ed hanno disatteso, con motivazione immune da censure, la causa alternativa prospettata dalla difesa (BPCO), in quanto meramente congetturale alla luce delle risultanze istruttorie e, comunque, non idonea a privare di efficacia causale la accertata asbestosi.

Ciò posto, è pacifico il fatto che l'esposizione all'asbesto patita da SEMPRONIO si collochi a valle di una precedente e prolungata esposizione a fibre di amianto aerodisperse durata 21 anni (dal 1955 al 1976). Si tratta, allora, di verificare se l'esposizione patita nel periodo d'interesse abbia contribuito alla causazione del decesso del lavoratore; se, in ultima analisi, qualora tra il 1976 e il 1982 il SEMPRONIO non fosse stato esposto alla noxa, il decesso, con alto grado di probabilità, non si sarebbe verificato o si sarebbe verificato ma in un periodo

successivo (se, quindi, l'esposizione nel periodo d'interesse abbia avuto un effetto acceleratore).

In tema di malattie derivanti dall'esposizione all'amianto, come ripetutamente affermato da codesta Corte, è infatti certamente vero che la responsabilità penale deve essere affermata non solo quando si sia determinata l'insorgenza della malattia, ma anche quando si sia prodotto un aggravamento della medesima o una riduzione significativa del tempo di latenza. Talché, "sussiste il nesso di causalità tra condotta ed evento dannoso - nella specie legato all'inalazione di polveri di amianto - anche quando non si possa stabilire il momento preciso dell'insorgenza della malattia tumorale, in quanto, a tal fine, è sufficiente che la condotta omissiva dei soggetti responsabili della gestione aziendale abbia prodotto un aggravamento della malattia o ne abbia ridotto il periodo di latenza, considerato che anche quest'ultimo incide in modo significativo sull'evento morte, riducendo la durata della vita" (ex multis, Sez. 4, n. 24997 del 22/03/2012 dep. 21/06/2012, Pittarello e altro, Rv. 253303).

Nondimeno, la dichiarazione di responsabilità non può sottrarsi alla necessità di verificare la sussistenza del nesso causale nel caso specifico, utilizzando le regole definite dalla giurisprudenza di legittimità, a partire dalla sentenza Franzese: "nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l'azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l'interferenza di decorsi causali alternativi, l'evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva". Con la conseguenza che l'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza del nesso causale tra condotta ed evento, e cioè il ragionevole dubbio, in base all'evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante dell'omissione dell'agente rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell'evento lesivo comportano l'esito assolutorio del giudizio (così Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002 dep. 11/09/2002, Franzese, Rv. 222138 e 222139). La corte territoriale, alla luce dei principi sopra evocati, ha ritenuto assolutamente necessario procedere a una parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, non essendo possibile fermarsi all'accertamento della cd. causalità generale, ovvero della astratta relazione causale tra il fattore assunto a primo termine ed il tipo di evento che interessa e risultando, piuttosto, necessario accertare la cd. causalità individuale. Ciò in quanto nel caso (come nella specie) in cui si succedano le posizioni di garanzia , per poter affermare la sussistenza del nesso causale tra condotta ed evento, non è sufficiente sostenere che l'esposizione alle polveri di amianto viene indicata da leggi scientifiche universali o probabilistiche come causa dell'asbestosi, ma occorre indagare se possa dirsi accertato che la malattia che ha afflitto il singolo lavoratore è insorta o si è aggravata o si è manifestata in un più breve tempo di latenza per effetto dell'esposizione al fattore di rischio, così come si è verificata (pag. 71 sent. impugnata).

Al riguardo, il giudice di primo grado aveva ritenuto dimostrata l'esistenza di una legge scientifica, a contenuto statistico, derivante da studi biologici ed epidemiologici e radicata su solide basi oggettive presso la prevalente comunità scientifica, che pone in correlazione causale (probabilistica) l'esposizione a fibre di amianto e l'insorgenza di patologie quali il mesotelioma e l'asbestosi. Con specifico riferimento all'asbestosi, il primo giudice aveva rimarcato che trattasi di una

patologia “firmata” dalle fibre di amianto che, accumulandosi nel tempo per inalazione nel tessuto polmonare, provoca una forma di fibrosi che, nei casi più gravi come in quello di SEMPRONIO, può condurre al decesso per insufficienza respiratoria.

La corte d’appello, all’esito dell’approfondimento istruttorio, nel comparare l’asbestosi con il mesotelioma pleurico, ha aderito alle conclusioni del primo giudice secondo le quali l’asbestosi è una patologia “pacificamente dose-dipendente”, talché ciascuna esposizione alla noxa contribuisce ad aggravare il quadro patologico². Di qui il nesso causale tra esposizione all’amianto tra il 1976 e il 1982 e l’asbestosi³.

Il giudice del gravame, per giustificare l’affermazione del nesso di causalità tra condotta ed evento, ha richiamato le conclusioni della dott.ssa B., secondo le quali: 1) il rapporto dose-risposta c’è sicuramente nell’asbestosi, nel senso che più ci sono concentrazioni elevate più si ha probabilità di avere un’asbestosi; 2) non può escludersi nessuna esposizione, poiché “anche l’esposizione cumulativa negli anni può peggiorare un quadro di asbestosi, nel senso che io continuo a respirare l’amianto a basse dosi” e questo continua ad avere il suo effetto fibrogeno nel parenchima polmonare; 3) la malattia può manifestarsi o progredire anche dopo la cessazione dell’esposizione, perché l’amianto nel polmone determina un processo infiammatorio irreversibile.

La corte d’appello richiama, poi, le conclusioni del c.t. del PM KKK, che ha confermato come, in base a tutti gli studi, esiste una correlazione “tra la gravità della malattia e la dose cumulativa, ossia con l’intensità dell’esposizione e la sua durata”. Sottolinea che, con riferimento al SEMPRONIO, il c.t. KKK ha espressamente dichiarato che il periodo d’interesse (giugno 1976-1982) è in rapporto di circa un quarto rispetto al periodo lavorativo totale di esposizione alla noxa e che “ci sono dei valori di concentrazione al di sotto dei quali si suppone che non vi sia un danno da esposizione alla noxa” (salvo, poi, aggiungere che alcuni studi hanno dimostrato la presenza di fibrosi a livello clinicamente meno evidente anche con concentrazioni più basse di quelle soglia). L’inizio della patologia viene “verosimilmente” individuato con l’inizio dell’esposizione “con progressivo accumulo” e ingravescenza anche dopo la cessazione all’esposizione.

Alla luce dei pareri espressi dai consulenti tecnici dott.ssa B. e dott. KKK la corte d’appello ha dunque adeguatamente contrastato le censure sollevate con i motivi d’appello (e con quelli di ricorso) in punto di nesso causale, avendo chiarito che, se pure è naturale un aggravamento dell’asbestosi anche nel caso di eliminazione dell’esposizione, la continuazione dell’esposizione è invece idonea ad aggravare significativamente la malattia (essendo incontrovertito il fatto che si tratta di

²Conformemente alla sent. c.d. Montefibre I, Sez. 4, **Sentenza n. 38991** del 10/06/2010 Ud. (dep. 04/11/2010) Rv. 248851 - 01, Quagliarni: “la responsabilità per gli eventi dannosi legati all’inalazione di polveri di amianto, pur in assenza di dati certi sull’epoca di maturazione della patologia (nella specie: asbestosi), va attribuita causalmente alla condotta omissiva dei soggetti responsabili della gestione aziendale, anche se per una parte soltanto del periodo di tempo di esposizione delle persone offese, in quanto tale condotta, con riguardo alle patologie già insorte, ha ridotto i tempi di latenza della malattia, ovvero, con riguardo alle affezioni insorte successivamente, ha accelerato i tempi di insorgenza”.

³ Diversamente, è stata esclusa la natura dose-dipendente del mesotelioma pleurico, con conseguente assoluzione dell’imputato dall’imputazione di omicidio colposo ai danni di RR.

malattia dose-correlata), soprattutto se le esposizioni- come accertato nel caso in esame- sono proseguite con particolare intensità.

6. Il motivo XII è inammissibile, in quanto versato in fatto e volto a sollecitare un diverso apprezzamento degli elementi di prova, univocamente apprezzati dai giudici del merito, reiterando argomentazioni già disattese dalla corte d'appello con motivazione immune da censure.

La corte d'appello, alla luce degli elementi di prova puntualmente richiamati, ha evidenziato che l'imputato era perfettamente consapevole delle condizioni di lavoro in cui versavano gli stabilimenti XXX italiani, ivi compreso quello di LUOGO 1 (pagg. 80-81 sentenza impugnata) e che si era perfettamente rappresentato la possibilità dell'evento dannoso connesso alla mancata predisposizione di interventi risolutivi delle criticità (a lui note) correlate all'aerodispersione nell'ambiente di lavoro delle fibre di amianto.

Il rispetto delle regole cautelari avrebbe ridotto notevolmente la possibilità del concretizzarsi del rischio.

Quanto all'aggravante dell'art. 61 n. 3 c.p., vero è che, in tema di elemento soggettivo del reato, ai fini della configurabilità della colpa cosciente, non è sufficiente la mera prevedibilità dell'evento, ma occorre la prova della sua previsione in concreto, accompagnata dal convincimento che lo stesso non accadrà. Nella specie, coerentemente al principio anzidetto, la corte d'appello ha sottolineato come la condotta omissiva tenuta dall'imputato è stata connotata da colpa cosciente in quanto, nonostante la perfetta consapevolezza dell'evento dannoso che avrebbe potuto verificarsi a seguito del mancato rispetto delle norme cautelari finalizzate a prevenire danni alla salute provocati dall'inalazione di fibre d'amianto aerodisperse, egli decise di proseguire nelle lavorazioni dell'amianto con modalità inadeguate e adottando un atteggiamento attendista per perseguire gli interessi economici del gruppo, pur confidando (per leggerezza e noncuranza) che l'evento lesivo non si sarebbe verificato (pag. 343 e ss. sentenza primo grado; pag. 81 sentenza impugnata).

7. Il motivo rubricato XIII è inammissibile in quanto generico.

Il ricorrente lamenta il difetto di legittimazione degli enti esponenziali-parti civili (indicati a pag. 197 dell'atto di ricorso) a costituirsi in giudizio, in difetto di prova "di una concreta attività storicamente e geograficamente connotata in attuazione dei propri obiettivi di tutela della salute, in connessione alla lavorazione di amianto, che non sia espressione di un interesse diffuso", ma di un diritto soggettivo leso dallo specifico reato contestato.

E' opportuno premettere che gli enti indicati a pag. 197 del ricorso hanno fatto ingresso nel processo non come enti esponenziali di interessi diffusi o collettivi, bensì agendo "iure proprio", in qualità di soggetti danneggiati dal reato.

La corte d'appello, condividendo le argomentazioni del primo giudice, ha evidenziato che il fatto-reato per il quale l'imputato è stato ritenuto penalmente responsabile (la morte del lavoratore SEMPRONIO) ha arrecato danni diretti a beni propri delle persone fisiche e, anche, un danno-conseguenza della violazione del diritto alla salute del lavoratore deceduto in capo agli enti costituiti parti civili che avevano ed hanno come oggetto della loro attività la tutela dei lavoratori, anche sotto il profilo della dignità e della salute.

In proposito, ha richiamato i documenti allegati da ciascuna parte civile all'atto di costituzione e l'ordinanza del 15.2.2018 del tribunale di XXX, con cui è stata rigettata l'eccezione qui riproposta.

Le censure cui la corte d'appello non avrebbe fornito risposta sono le stesse già esaminate dal tribunale di XXX con l'ordinanza sopra richiamata e con la sentenza di primo grado, le cui motivazioni, richiamate dalla sentenza d'appello, non sono state specificamente confutate (pag. 356-357 sentenza di primo grado, richiamata dalla sentenza d'appello).

8. Il motivo rubricato XIV è manifestamente infondato, trattandosi (anche in questo caso) di censura reiterativa dell'eccezione relativa alla carenza di legittimazione di GGIL Piemonte stante la contestuale costituzione di CGIL Nazionale, disattesa con ordinanza del 15.2.2018 e con la sentenza di primo grado, le cui motivazioni, integralmente condivise dal giudice del gravame, appaiono immuni dal denunciato vizio di manifesta illogicità.

9. La questione di legittimità costituzionale riproposta con il motivo rubricato XV è manifestamente infondata, per come condivisibilmente argomentato dal giudice d'appello. Invero, come sopra esposto, gli enti si sono costituiti parte civile iure proprio, ex art. 74 c.p.p., lamentando non già la lesione di un interesse diffuso, ma la lesione di un diritto soggettivo conseguente alla violazione del diritto alla salute del lavoratore deceduto (c.d. danno conseguenza).

10. Il motivo rubricato XV è manifestamente infondato, in quanto la sentenza di primo grado non contiene una condanna al pagamento, in favore della Regione Piemonte, di una provvisoria sebbene non richiesta (pag. 361), bensì, unicamente, una condanna generica al risarcimento del danno in favore della Regione. La sentenza impugnata, a seguito dell'assoluzione dal reato di omicidio ai danni di RR, ha poi ridotto la somma liquidata a titolo di provvisoria a favore di ciascuna parte civile (parti civili indicate a pag. 361 della sentenza di primo grado, tra le quali non compare la Regione Piemonte) da euro 15.000,00 ad euro 7.500,00.

MEVIA, MEVIA2, MEVIA3, MEVIO, MEVIO2

I motivi di ricorso a-b-c, tutti volti a denunciare la violazione di legge e il vizio motivazionale della sentenza impugnata per avere revocato le statuizioni civili in loro favore (quali eredi di SEMPRONIO), sono inammissibili in quanto manifestamente infondati.

La corte d'appello, accogliendo il motivo d'appello proposto dall'imputato, ha evidenziato: 1) che gli eredi di SEMPRONIO si erano costituiti parte civile nel processo promosso contro CAIO, O.W e L.R, imputati del reato di cui all'art. 589 co. 2 e 3 c.p. per avere cagionato la morte di dipendenti, tra cui il loro dante causa; 2) che nel processo, gli eredi SEMPRONIO avevano chiesto il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivati dai fatti contestati agli imputati e che le pretese risarcitorie erano state avanzate anche nei confronti delle società responsabili civili (tra le quali XXX AG) per i fatti contestati a CAIO e W.; 3) che tra XXX AG e gli eredi SEMPRONIO era intervenuta una transazione con la quale veniva definita ogni controversia "attualmente pendente o potenziale" tra i SEMPRONIO e gli imputati, con la quale i SEMPRONIO avevano dichiarato di non avere più nulla a pretendere dagli imputati "o da chiunque altro fosse tenuto a

rispondere per i fatti loro addebitati” e avevano rinunciato a qualsiasi pretesa risarcitoria nei confronti degli imputati, della XXX AG e dei soggetti indicati al punto 4; 4) che tra i soggetti indicati al punto 4 vi erano tutte le società del Gruppo XXX svizzero, le società XXX italiane e gli amministratori e/o dirigenti di diritto e di fatto di tali società; 5) che l'imputato era amministratore di diritto di società del Gruppo XXX svizzero, nonché effettivo responsabile della XXX s.p.a. e che la transazione, pertanto, esplicava effetti anche nei suoi confronti.

Facendo corretta applicazione dei canoni interpretativi di cui all'art. 1362 e ss. c.c., la corte d'appello ha ritenuto che: 1) il fatto illecito oggetto dei due processi è la morte di SEMPRONIO conseguente all'esposizione all'amianto nello stabilimento di LUOGO 1; 2) la pubblica accusa, promuovendo due distinti processi, ha ritenuto che il fatto fosse stato provocato da più soggetti (gli imputati del processo n. N.R. 30091/2008 e l'odierno imputato), ciascuno dei quali aveva concorso, con la propria condotta, al determinarsi dell'evento (morte di SEMPRONIO); 3) quando era stata conclusa la transazione (15.4.2014) era già pendente il processo contro TIZIO, che in precedenza era stato imputato nel processo n.n.r. 24265/2004 in cui SEMPRONIO compariva tra i soggetti lesi, talché all'epoca della transazione era perfettamente nota anche la posizione dell'odierno imputato rispetto ai fatti inerenti all'esposizione all'amianto.

Sulla base degli anzidetti dati oggettivi, la corte d'appello ha correttamente individuato la chiara volontà degli eredi SEMPRONIO, che avevano sottoscritto la transazione, di definire in maniera “tombale” l'entità del danno subito a seguito del decesso di SEMPRONIO, con rinuncia a far valere qualsiasi pretesa anche nei confronti di terzi non contraenti, ma considerati al punto 4.

L'imputato, condebitore solidale rispetto agli altri imputati del diverso processo e al responsabile civile XXX AG., pur rimasto estraneo alla transazione, ben può dichiarare di volerne profittare ai sensi dell'art. 1304, comma 1, c.c. (come nella specie), così esercitando un diritto potestativo che gli è attribuito dalla legge; l'accordo transattivo, dunque, spiega efficacia diretta nei suoi confronti.

Per le suesposte ragioni, considerato che il risarcimento del danno (iure proprio e iure hereditatis, patrimoniali e non patrimoniali: lett. d delle premesse della transazione) era pacificamente avvenuto prima ancora della costituzione di parte civile, la corte d'appello ha revocato le statuizioni civili in favore degli eredi SEMPRONIO.

Nessuna delle argomentazioni esposte nell'atto di ricorso dalle parti civili è idonea a scalfire la motivazione della sentenza impugnata, non viziata in diritto né manifestamente illogica e/o contraddittoria.

Per le suesposte considerazioni, la Procura Generale

CHIEDE

1) TIZIO: RIGETTO DEL RICORSO; 2) MEVIA, MEVIA2, MEVIA3, MEVIO, MEVIO2: INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO

Roma, 21 aprile 2024

Il sostituto Procuratore Generale
Sabrina Passafiume

